

Delibera n. 24/2009

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

nell'adunanza del 10 dicembre 2009

* * * *

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico;

visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

visto l'art. 17, commi 30 e 30 bis del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche dell'Università degli studi di Perugia in data 28 ottobre 2009, n. 19/2009, concernente l'approvazione degli atti del concorso per l'attribuzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del progetto "Elaborazione dati per un archivio toponomastico e critico-bibliografico sulla Cappadocia ellenistica" presso il Dipartimento di Scienze Storiche – Sezione

Scienze storiche dell'Antichità, fondi della Fondazione Cassa Risparmio di Perugia dal titolo: "Centri e periferie nella storia e nella geografia dell'Asia Minore dall'età achemenide all'età ellenistica: Caria e Cappadocia";

vista la nota prot. n. 566 del 1° dicembre 2009 con la quale il Consigliere delegato dell'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei Beni culturali ha chiesto il deferimento alla sede collegiale dell'atto sopra citato;

vista l'ordinanza in data 4 dicembre 2009, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 10 dicembre 2009 il Collegio della Sezione centrale di controllo di legittimità per l'esame della questione proposta;

vista la nota n. 330/P del 4 dicembre 2009 della Segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, all'Università degli studi di Perugia e al Ministero dell'economia e delle finanze;

udito il relatore Consigliere dott. Vittorio Giuseppone;

intervenuiti i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, dott. Marco Tomasi e avv. Tito Varrone.

Ritenuto in

F A T T O

In data 13 novembre 2009 è stato trasmesso dall'Università degli studi di Perugia - per essere sottoposto a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - il Decreto Direttoriale di approvazione degli atti del concorso per l'attribuzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del progetto "Elaborazione dati per un archivio toponomastico e critico-bibliografico sulla Cappadocia ellenistica" presso il Dipartimento di Scienze Storiche – Sezione Scienze storiche dell'Antichità – finanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Perugia, dal

titolo: "Centri e periferie nella storia e nella geografia dell'Asia Minore dall'età achemenide all'età ellenistica: Caria e Cappadocia".

Dal contratto di collaborazione, stipulato dal Direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze Storiche dell'Università degli studi di Perugia e la vincitrice del concorso, si evince che il corrispettivo della prestazione – pari ad € 5.500,00, ritenute di legge a carico della contraente incluse ed onnicomprensivo di qualsiasi spesa che la medesima dovesse sostenere in ordine alla esecuzione dell'incarico – graverà su un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Si evince, altresì, che, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), la prestazione non dà diritto a trattamento di fine rapporto, ma è soggetta a trattamento previdenziale INPS - di cui all'art. 2, commi 26 e ss. della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 - rientrando in tal modo nel campo di applicazione delle ritenute assicurative INAIL di cui all'art. 5 del d.lvo 38/2000, in quanto l'attività è soggetta a tutela assicurativa.

Dal tenore della richiamata normativa si ricava che i predetti oneri sono a carico della lavoratrice e comunque rientranti nel tetto massimo di € 5.500,00.

Tanto premesso, il Magistrato istruttore – rilevato che la *ratio* ispiratrice dell'art. 17, comma 30 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, è essenzialmente finalizzata a raggiungere in tempi brevi il riequilibrio dei bilanci pubblici – ha ritenuto l'atto all'esame, in quanto finanziato con fondi privati, non rientrante tra quelli da sottoporre a controllo preventivo di legittimità.

Condividendo le suddette considerazioni, il Consigliere delegato, con nota 1° dicembre 2009, ha trasmesso gli atti al Presidente della Sezione centrale di controllo per il deferimento della questione all'organo collegiale.

DIRITTO

E' all'esame della Sezione il provvedimento – come meglio precisato in narrativa – con il

quale viene sottoposto a controllo preventivo di legittimità – ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. f-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20 – un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il quale il Direttore del Dipartimento di Scienze storiche dell'Università degli studi di Perugia affida a soggetto esterno all'Ateneo, previa procedura concorsuale, l'incarico di "Elaborazione dati per un archivio toponomastico e critico-bibliografico sulla Cappadocia ellenistica", finanziato con fondi della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

In via preliminare, il Collegio rileva che - essendo l'atto in epigrafe il primo che giunge al proprio esame dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2009, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente la problematica dell'applicazione alle Università e agli enti di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, dell'art. 17, c. 30 e 30 bis, della predetta normativa - occorre valutare, in via pregiudiziale, se l'atto medesimo rientri o meno in una delle tipologie tassativamente previste dall'art. 3, - c. 1 – della legge n. 20/1994, come da ultimo integrato.

La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi, con delibera n. 20 del 12 novembre 2009, sull'inapplicabilità agli enti locali territoriali e alle loro varie articolazioni delle suddette fattispecie di controllo, argomentando che una eventuale competenza statale su atti emessi in subiecta materia dai predetti enti sarebbe incompatibile con la vigente Costituzione, anche ove fosse invocata la potestà legislativa concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - inserita nell'elencazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione - in quanto la norma in esame, ove intendesse sottoporre a controlli interdittivi singoli atti di Regioni o enti locali, esorbiterebbe dalla competenza dello Stato, il quale appare legittimato a porre soltanto principi fondamentali, rimanendo nella potestà degli enti locali territoriali l'eventuale previsione di nuovi strumenti di verifica e controllo, in ossequio all'autonomia amministrativa e finanziaria ad essi riconosciuta dagli articoli 118 e 119 della Costituzione.

Pertanto, tenuto conto del precedente deliberato e ad integrazione dello stesso per la parte che qui rileva, ritiene la Sezione che le Università e gli enti di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168 – anch' esse fornite di autonomia finanziaria e contabile recate dal titolo II della predetta legge, quindi da fonte legislativa e non costituzionale – siano da considerare rientranti nella previsione normativa di cui si discute, in quanto introdotta con strumento di pari gerarchia ed in grado quindi di apportare modifiche alla precedente regolamentazione, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo.

Risolta in senso affermativo la questione della sottoponibilità a controllo preventivo delle fattispecie di atti di cui all'art. 17, c. 30 e 30 bis, del decreto-legge n. 78/2009, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, emessi dalle Università e dagli enti di ricerca, il Collegio passa all'esame del provvedimento nella prospettazione fornita dall'Ufficio, tendente a ritenere sottratti al controllo preventivo di cui si discute tutti i provvedimenti che – pur emessi dalle Università e dagli enti di ricerca – vengono finanziati con fondi di provenienza privata.

L'assunto non può essere condiviso.

Infatti i predetti fondi, una volta conferiti alla struttura pubblica, vengono inglobati nel relativo bilancio in un apposito capitolo dell'entrata, e successivamente gestiti e rendicontati con le uniche regole di cui l'ente dispone, ovvero quelle "pubbliche".

La loro utilizzazione è regolamentata al pari degli altri fondi dell'ente e le modalità di gestione e di spendita sono quelle tipiche della struttura pubblica destinataria dell'intervento.

A ciò aggiungasi che per la loro utilizzazione l'ente affronta costi, sia in termini reali che di personale, che vanno ad incidere su altri capitoli del bilancio pubblico.

Ma v'è di più.

Dall'affidamento dei fondi da parte dell'ente privato a quello pubblico può inferirsi una sorta di mandato del conferente affinché gli stessi vengano gestiti con modalità pubbliche, al

fine di assicurare trasparenza e garanzie che una gestione privata potrebbe non essere in grado di fornire.

Tale percorso argomentativo appare confermato dalla deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2005 di questa Sezione, laddove si afferma che "tutte le somme stanziare nel bilancio dello Stato (e quindi degli enti pubblici) sono di pertinenza pubblica, a nulla rilevando la loro provenienza."

P. Q. M.

premessa l'assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità dei provvedimenti di conferimento di incarichi di consulenza e ricerca emessi dalle Università e dagli enti di ricerca, e considerato che il provvedimento all'esame non presenta vizi di legittimità, lo ammette al visto e alla conseguente registrazione.

L'Estensore

(Vittorio Giuseppone)

Il Presidente

(Fabrizio Topi)

Depositata in Segreteria il 28 dicembre 2009

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Lo Giudice